

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 novembre 2016, n. 186
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di incidenza ambientale (fase 1 "livello screening") – Variante al PRG per le zone di espansione si tipo "C"- Autorità Proponente: Comune di Gravina in Puglia.

la dirigente del Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA"*

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
- il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;
- il R.R. 6/2016 *"Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)"*;
- la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

sulla base dell'istruttoria espletata dagli istruttori tecnici coordinata dal funzionario amministrativo titolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con nota prot. n. 16722 del 09/06/2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) n. AOO_089/8067 del 28/06/2016, il Comune di Gravina in Puglia richiedeva la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e della DGR 304/06, livello I – *screening*, per il progetto di "Variante al PRG per le zone di espansione si tipo "C";
- successivamente, con nota prot. n. 16928 del 13/6/2016, acquisita al prot. del Sezione Ecologia n. AOO_089/7635 del 17/06/2016, il medesimo Comune avviava la consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e con gli Enti territoriali competenti (d'ora in poi SCMA) ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e smi e trasmetteva la seguente documentazione inerente la "Variante al PRG per le zone di espansione si tipo "C":
 - la Determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Gravina in Puglia n. 429 del 7/6/2016 avente ad oggetto "*Variante al PRG per le zone di espansione si tipo "C" adottata con DCC 6/2001. Formalizzazione della proposta ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.8 della L.R. 44/2012 e s.m.i.*";
 - Il rapporto preliminare ambientale per la Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG per le zone di espansione si tipo "C";
- con nota prot. n. AOO_089/8170 del 29/6/2016, il Servizio VAS riscontrava la precedente nota e, precisando che "*trattandosi di variante urbanistica da approvarsi in sede regionale ai sensi della pertinente normativa di settore, l'autorità competente VAS è parimenti individuata In sede regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art.4.3. della richiamata LR.44/2012*", comunicava l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, comprensiva di VINCA ai sensi dell'art. 17 della l.r. 44/2012 e sommi, in sede regionale e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti SCMA:
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche, Sezione Protezione Civile, Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - AQP
 - Autorità Idrica Pugliese
 - Autorità di Bacino interregionale Basilicata;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 - ASL di Bari;
 - Città metropolitana di Bari – Servizio Polizia Provinciale, Protezione civile e Ambiente, Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
 - Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia,
 - Consorzio di Bonifica Terre Apulia.

Nella stessa nota si precisava che tale avvio avveniva "*con riserva di ricevere dall'autorità procedente comunale una espressa dichiarazione in ordine alla ricorrenza*" dei presupposti per la verifica di assoggettabilità a VAS, "*dando evidenza, per ognuno di essi, delle circostanze che ne determinano la sussistenza*", e, ai suddetti SCMA, si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità Comunale

precedente, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione;

- il Servizio VIA e VINCA, con riferimento alla nota prot. 8067/2016 di richiesta della VINCA, da espletare in sede di verifica di assoggettabilità a VAS regionale, come rappresentato da questa Sezione nella citata nota prot. n. AOO_089/8170/2016 si chiedevano tra l'altro una serie di integrazioni tecniche volte a dettagliare meglio il piano proposto;
- con nota pec del 13/7/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8958 del 15/07/2016, il dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Gravina in Puglia prendeva atto della nota 8170/2016 e attestava che *"la variante proposta è ascrivibile tra quelle da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dal R.R. 18/2013 e s.m.i., in quanto trattasi di modifiche isovolumetriche tra zone omogenee edificabili secondo le previsioni del PRG, oltre a modifiche di indici e parametri e limiti di comparto e/sub comparto"*;
- con note prot. nn. 10190 del 7/7/2016, PG0101737 del 12/8/2016, 3088 del 23/8/2016, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/8709 del 12/7/2016, AOO_089/10003 del 18/8/2016, AOO_089/10052 del 23/8/2016 la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bari, BAT e Foggia, la Città metropolitana di Bari e l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia trasmettevano il proprio contributo;
- con note pec in atti al prot. int. AOO_089/9499 del 28/7/2016 e AOO_089/10035 del 22/08/2016, il Comune di Gravina riscontrava la richiesta di integrazioni in ambito VINCA;
- con nota prot. n. 16229 del 26/9/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10913 del 27/09/2016, il Comune di Gravina in Puglia inviava le proprie osservazioni in merito a quanto rappresentato dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bari, BAT e Foggia, allegando la seguente documentazione:
 - DCC n. 06/2001 *Adozione della Variante al PRG per le zone di espansione di tipo "C" con allegati elaborati*;
 - DCC 47/2001 *Variante urbanistica zona di espansione di tipo "C". Osservazioni. Determinazioni*;
 - Relazione di fattibilità urbanistica;
- il Servizio VIA e VINCA, con nota prot. AOO_089/11067 del 03/10/2016, non risultando acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali il contributo da parte dell'Autorità di Bacino della Basilicata, consultata con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. 44/2012 e coinvolgendo alcuni comparti oggetto di variante aree limitrofe a corsi d'acqua di cui all'art. 4 bis delle NTA dell'AdB della Basilicata, invitava nuovamente detta Autorità di Bacino ad esprimersi ai sensi dell'art. 6 c. 4 bis della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. 1940/8002 del 21/01/2016, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11831 del 25/10/2016, l'Autorità di Bacino della Basilicata riscontrava la suddetta nota, precisando che *"trattandosi di una variante urbanistica, ad essa si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 4bis ... della Normativa di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico vigente (PAI). Ai sensi di tale articolo l'Amministrazione Comunale dovrà, prima della approvazione, acquisire il parere di conformità della variante al PAI, fornendo a questa Autorità la documentazione tecnica necessaria, inerente aspetti geologici e idraulici. In particolare per quanto attiene a questi ultimi, considerata la ubicazione delle aree interessate rispetto alla rete idrografica, dovrà essere redatto uno studio idraulico, caratterizzato come prescritto dal c. 3 dell'articolo 4 bis e secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica A) della NdA"*.

considerato che nell'ambito del presente procedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di Gravina in Puglia;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva della variante al PRG in oggetto è la Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 56 del 31.05.1980;
- l'Autorità competente per la VAS è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

- la Variante urbanistica in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto altresì a Valutazione di Incidenza data la presenza del SIC della Rete Natura2000 nell'area di che trattasi;
- l'*Autorità competente per la Valutazione di Incidenza* relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è il Servizio VIA e VINCA, presso la succitata Sezione regionale;
- ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende la procedura di Valutazione di Incidenza;

preso atto

- delle DCC n. 06/2001 e DCC 47/2001 aventi ad oggetto rispettivamente "Adozione della Variante al PRG per le zone di espansione di tipo "C" con allegati elaborati" e "Variante urbanistica zona di espansione di tipo "C". Osservazioni. Determinazioni";
- della nota del Servizio regionale Urbanistica prot. n. AOO_079/4907 del 26/06/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/6439 del 8/7/2014 con cui si chiedeva di trasmettere gli atti e gli elaborati complessivi della Variante al PRG in oggetto e allo stesso tempo si inoltrava la precedente corrispondenza (nota prot. 10404/2 del 14/12/2006 del Settore Urbanistico Regionale e nota prot. 18600 del 29/5/2014 del Comune di Gravina in Puglia) in ordine ai rilievi mossi dallo stesso Servizio e i conseguenti chiarimenti del Comune di Gravina di Puglia;
- della Determinazione del dirigente del Comune di Gravina in Puglia n. 429 del 7/6/2016 di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e della proposta di Variante al PRG per le zone di espansione di tipo "C";

tenuto conto che:

- con nota prot. n. AOO_089/8170 del 29/6/2016, è stata avviata la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i contributi dei seguenti SCMA:
 - la Soprintendenza belle arti e paesaggio richiamando la vincolistica del PPTR, evidenziava che "considerato l'elevato interesse paesaggistico del territorio e la presenza dei suelencati vincoli esistenti, i nuovi parametri urbanistici proposti post variante ... costituiscono elementi di criticità in rapporto ad un contesto di elevato pregio paesaggistico quale quello del comune di Gravina in Puglia e delle aree interessate, ancorchè classificate come zona C. ... pertanto ... comporta un impatto su forma urbana e relazione città-campagna che merita approfondita valutazione".
 - l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia specificava che "le aree oggetto di proposta di variante non ricadono all'interno dei confini di quest'area naturale protetta, né all'interno delle aree contigue individuate ... e non sono soggette a nulla osta di questo Ente"
 - la Città metropolitana di Bari indicava le opere consentite nelle fasce di rispetto stradale richiamando la normativa vigente in materia e precisava che "detti interventi saranno subordinati al rilascio di specifico atto autorizzativo con il quale saranno fornite indicazioni e prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo di dettaglio, previa presentazione di formale richiesta per il rilascio dello stesso corredata da elaborati tecnici di dettaglio"

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante al PRG per le zone di espansione di tipo "C", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PRG PER LE ZONE DI ESPANSIONE SI TIPO "C"

Trattasi di una Variante al PRG che riguarda le zone di espansione si tipo "C" "già inizialmente adottata con la delibera di Consiglio comunale n. 6 del 23 febbraio 2001. Tale variante interessa le zone urbanistiche C3 e prevede un aumento degli indici di fabbricabilità territoriale in alcuni comparti ... Tali zone di espansione C3 sono Spinazzola e Jazzo dei Preti a nord, Giulianello ad est e per finire Salsa 1 e Salsa 2 a sud". (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 17)

"Il Piano Regolatore Generale vigente di Gravina è una variante del 1995. Tale variante si riferisce al P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.405 del 5/2/74 e riapprovato con D.P.G.R. n. 1307 del 31.5.77; ed è conseguente ad una serie di atti normativi e pianificatori; inoltre su tale impianto si sono operate integrazioni, per quanto possibile sulla scorta delle indicazioni delle delibere di intenti dell'Amministrazione comunale (C.C. n.752 del 3/12/81 e C.C. n.373 del 20/12/85)" (RAP, pag. 19). Pertanto, lo stesso non ha scontato le procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza, perchè all'epoca non dovute.

L'obiettivo della Variante è quindi quello "di ridefinire gli indici fondiari e i rapporti tra costruito e area libera delle zone di espansione urbana circostanti il centro urbano". (RAP, pag. 17). "Tale modifica si è rivelata necessaria a seguito di vicende amministrative e giudiziarie legate alla realizzazione di n. 84 alloggi di edilizia convenzionata e agevolata nella zona C3.4 Giulianello" a cui sono susseguiti ulteriori cambiamenti, quali la divisione in sub comparti, la variazione degli standard urbanistici e la realizzazione del complesso parrocchiale "Spirito Santo" per effetto della variante urbanistica approvata definitivamente, ex art. 16 della L.R. n. 13/2001, con delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 29/03/2005.

In sintesi la proposta di "Variante prevede una diversa definizione dei comparti di minimo intervento delle zone C3 mediante l'introduzione di sub-comparti ... e il trasferimento della volumetria attualmente localizzata su aree di proprietà comunale (il cui ift passerebbe da 2,09 mc/mq a 0,55 mc/mq, ndr.) site in località lazzo dei preti, allo stato attuale non utilizzabile, incrementando così l'indice di fabbricabilità territoriale sino a 1,4 mc/mq (dall'attuale 0,65 mc/mq, ndr.) nei nuovi sub-comparti ove ricadono i proprietari che ne hanno fatto richiesta. ... non rientrano nell'ipotesi di trasferimento della cubatura i comparti in cui è rilevante la proprietà comunale: il comparto C3.1 di via Spinazzola (ferrovia) in cui si rinvencono peculiari caratteristiche fisiche ed ambientali e il comparto C3.2 Salsa, per cui è comunque mancata la coltivazione d'interesse dei proprietari" (Relazione, pag. 9). Ciò comporterà anche l'adozione di nuovi parametri urbanistici (RAP, pag. 18):

"L'attuazione della Variante prevede inoltre che:

1. almeno il 50% della volumetria totale di tipo residenziale prevista nei singoli sub-comparti sia destinata all'edilizia economica e popolare (E.R.P.);
2. i lottizzanti cedano a titolo gratuito all'atto della stipula della Convenzione al Comune di Gravina in Puglia in Puglia le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto della normativa in vigore, e comunque quelle necessarie per le strade e gli standard urbanistici nella mi-sura minima di 18 mq/ab;
3. la convenzione di lottizzazione preveda l'impegno dei lottizzanti a realizzare le opere di urbanizzazione primaria dell'intero sub-comparto, ivi compresa l'area ad ERP;
4. il piano di lottizzazione debba essere presentato da un consorzio che rappresenti almeno il 75% della proprietà dell'intero comparto e comunque da tutti i proprietari delle aree che dovranno essere cedute al Comune. I piani di lottizzazione previsti all'interno di uno stesso Comparto devono essere accompagnati da uno Studio di Insieme relativo alle urbanizzazioni riguardanti l'intero Comparto di P.R.G. in cui ricade l'intervento. Tale studio deve individuare in particolare le reti di servizio, le viabilità interne e i parcheggi, per assicurare un tessuto viario armonico e funzionale. (RAP, pag. 18)

A tal proposito, si rileva che:

- gli elaborati della Variante formalizzati dall'autorità precedente per l'avvio della VAS sono quelli adottati nel 2001 e pertanto non tengono conto dei aggiustamenti richiesti dal Servizio regionale Urbanistica con nota prot. 18600 del 29/5/2014 del Comune di Gravina in Puglia agli atti, né delle considerazioni di cui alla

“Relazione di fattibilità urbanistica”;

- pur facendo parte della Variante di che trattasi, nella documentazione non è rappresentata, né descritta la citata area *“C1 lazzo dei preti”* anche con riferimento alla fattibilità urbanistica del comparto tenuto conto della vincolistica vigente, della presenza del citato rimboschimento, delle situazioni pregresse (ex-cava ed ex-discarda comunale) e del possibile inquinamento;

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.s.mm.ii. Invero, ricadendo gli interventi in un sito Rete Natura 2000, nello specifico nel SIC/ZPS *“Murgia Alta”*, cod. IT9120007, la presente proposta s'inserisce nell'ambito di applicazione della procedura di Vinca, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.s.mm.ii. e dell'art. 7 c. 2-bis della L.R. n. 11/2001 e s.s.mm.ii.

In merito all'influenza della Variante in oggetto su altra pianificazione/programmazione nel RAP è stato effettuato un approfondimento della pianificazione vigente nel territorio comunale e in particolare nelle aree in esame. In particolare sono stati presi in considerazione il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il Piano Regionale di Tutela delle Acque, il Piano di Assetto Idrogeologico, il Piano Regionale per le attività estrattive (PRAE), il Piano Comunale dei Tratturi, evidenziando la relativa ed eventuale vincolistica vigente. La proposta di Variante influisce direttamente sulla pianificazione attuativa (PdL e PP), sull'assetto del PRG vigente e sulla pianificazione comunale di settore (mobilità, acustica ecc.): nel primo caso, ciò è chiaramente intuibile dalle stesse NTA (art.17), negli altri due invero l'analisi riportata nel RAP è carente sotto tale aspetto.

I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto possono avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal consumo di suolo e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico e dalle pressioni ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno: incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione di acque reflue o di rifiuti.

La Variante potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*, in particolare:

1. nella scelta urbanistica tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientandosi verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili.

In merito al primo aspetto, si evidenzia che l'amministrazione comunale precedente propone di dislocare tali volumetrie esclusivamente in aree già destinate all'urbanizzazione e già in parte antropizzate. Inoltre nella Relazione di fattibilità urbanistica, si tiene conto della vincolistica vigente (PPTR e Piano comunale dei Tratturi) al fine di valutare la concreta urbanizzazione delle aree in oggetto. Tuttavia si rileva che le considerazioni di cui alla suddetta relazione, pur apparendo non del tutto complete, in quanto non considerano le fasce di rispetto regolamentari dalle infrastrutture esistenti (strade, ferrovia, depuratore, aree industriali ed artigianali, cave attive) e dal reticolo idrografico presente, non trovano poi uno specifico riferimento (ad esempio in termini di indicazioni per la pianificazione e progettazione attuativa) nelle proposte NTA della Variante.

Il secondo aspetto invece non è stato parimenti considerato.

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

“Le aree (o comparti) interessate dalla variante sono cinque e sono situate in quattro località all'interno del perimetro dei territori costruiti del Comune di Gravina in Puglia in Puglia.”

- *La zona C3.1 si trova in località Spinazzola compresa tra la linea ferroviaria Spinazzola-Gioia del Colle, in*

prossimità della stazione, a sud, un'area boscata a nord e a ovest, rappresentata dalla pineta comunale e dalla vegetazione che segue il decorso della lama del torrente Gravina in Puglia appartenente alla Rete Ecologica Regionale, a sud-est si trova lungo i limiti della città consolidata. Il comparto è diviso in due aree non contigue ma poco distanti tra loro. Allo stato attuale il comparto è libero da edifici.

- Le zone C3.2 e C3.3 si trovano in località Salsa, a sud del centro abitato, in una zona periferica e marginale. All'interno di uno dei comparti sono attualmente presenti costruzioni a uso residenziale. L'area è caratterizzata dalla presenza di cave dismesse nelle immediate vicinanze del tessuto urbano, alle quali si alternano lembi di campagna coltivata (oliveti prevalentemente) o incolta.
- La zona C3.4 in località Giulianello si trova al limite est della città, all'interno del perimetro dei territori costruiti, ed è attraversata dalla strada SP26 che coincide con il tracciato del Tratturo Regio Melfi-Castellaneta. Ad est di tale strada sono ben visibili gli edifici costruiti all'interno del sub-comparto A, denominate "Case Bianche", che insistono nell'Area di Pertinenza del tratturo Il resto della superficie appare libero, con l'unica eccezione del complesso religioso Spirito Santo. La superficie è pianeggiante. La zona è caratterizzata dalla coesistenza di edifici residenziali di varie tipologie e altezze e lembi di campagna incolta, ai limiti del perimetro dei territori costruiti e adiacente ad un'area commerciale produttiva.
- La zona C3.5 Jazzo dei Preti si trova a nord della città. Si trova in un'area pianeggiante compresa tra la campagna incolta, ad est, con una visuale privilegiata sul Castello Svevo, e una zona industriale a ovest. Nel comparto sono già presenti edifici. Il comparto è attraversato dal tracciato del Tratturo Regio Melfi-Castellaneta." (RAP, pag. 20)

Relativamente all'uso del suolo il RAP a pag. 62 riporta che "Le aree di intervento ... si localizzano adiacenti all'edificato urbano ed in particolare alle stratificazioni del tessuto edilizio che si appoggiano al centro storico.... In alcuni casi tali aree accorpano delle aree verdi di pregio come nel caso di Jazzo dei Preti che include un bosco di latifoglie, il subcomparto di Spinazzola che allo stesso modo incorpora un lembo di bosco misto di conifere e latifoglie. Altresì le aree comprendono superfici da rimodellare o comunque modificate artificialmente come nel caso delle aree con cave dismesse a Salsa 1 o aree destinate a servizi come nel caso di Giulianello."

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva infatti che le aree sono caratterizzate dalla presenza di tessuto residenziale sparso o continuo (denso recente e alto), insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati, industriali o artigianali con spazi annessi e produttivi agricoli, reti stradali, suoli rimaneggiati e artefatti, a cui si affiancano ambiti agricoli con la presenza di uliveti e seminativi semplici in aree non irrigue e quelli più naturali con presenza di boschi di latifoglie, di conifere e misti di conifere e latifoglie, aree a pascolo naturale, praterie e incolti.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro, e dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, le aree in oggetto, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- sono inserite nell'ambito "Alta Murgia" e nella figura "Fossa Bradanica".
- interessano le seguenti componenti:

Comparto C3.1 Spinazzola

- 6.1.1 Componenti geomorfologiche:
 - UCP Lame e gravine "Lama Torrente Gravina in Puglia"
 - UCP Versanti
- 6.1.2 Componenti idrologiche:
 - UCP Reticolo idrografico di connessione della RER
- 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali:
 - BP Bosco

- UCP Area di rispetto del bosco
- 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
 - UCP Siti di rilevanza naturalistica
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
 - BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 - UCP Città consolidata
- 6.3.2 Componenti dei valori percettivi:
 - UCP con visuali
 - UCP Strade a valenza paesaggistica

Comparto C3.2 Salsa 1 e C3.3 Salsa 2

- 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
 - UCP Siti di rilevanza naturalistica
- 6.3.2 Componenti dei valori percettivi:
 - UCP con visuali

Comparto C3.4 Giuglianello

- 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
 - UCP Siti di rilevanza naturalistica
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
 - UCP Testimonianze della Stratificazione culturale e insediativa, Rete dei tratturi
 - UCP Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative
- 6.3.2 Componenti dei valori percettivi:
 - UCP strada panoramica
 - UCP con visuali

Comparto C3.5 Jazzo dei Preti

- 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali:
 - BP Bosco
 - UCP Area di rispetto del bosco
- 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
 - UCP Siti di rilevanza naturalistica
- 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
 - UCP Testimonianze della Stratificazione culturale e insediativa, Rete dei tratturi
 - UCP Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative
- 6.3.2 Componenti dei valori percettivi:
 - UCP con visuali
 - UCP Strade a valenza paesaggistica

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:

- ricadono in buona parte nel SIC “Murgia Alta” e nell’IBA 135 “Murge” : infatti il sub comparto 1 di Jazzo dei Preti (sub comparto 1 di C3.5) e i sub com-parti A e B di Giulianello (sub comparti A e B di C3.4) sono esterne al perimetro ma comunque attigue.
- non ricadono nel perimetro di aree naturali protette, in aree interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico;”;

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, le aree in oggetto non sono interessate da zone perimetrate dal PAI dell’Autorità di Bacino interregionale della Basilicata, tuttavia i seguenti comparti sono interessati da:

- il comparto C3.1 Spinazzola da un corso d'acqua così come cartografato dalla Carta dell'IGM (scala 1:25.000);
- il comparto C3.4 Giulianello da un corso d'acqua così come cartografato dalla Carta dell'IGM (scala 1:25.000);
- il comparto C3.3 Salsa da un corso d'acqua così come cartografato dalla Carta dell'IGM (scala 1:25.000).

In riferimento alla **tutela delle acque**, le aree in oggetto non ricadono in Aree sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad **altre criticità ambientali** presenti nell'ambito territoriale comunale, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, l'agglomerato di Gravina in Puglia attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 40.220 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 56.964 Abitanti Equivalenti (dati PTA), e per il quale il PTA prevede l'ampliamento e l'ammodernamento. A questo si aggiunge anche che il suddetto depuratore è ubicato in un area limitrofa ai comparti C3.2 Salsa 1 e C3.3 Salsa 2;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Gravina in Puglia è classificato come ricadente in zona A caratterizzata da emissioni in atmosfera da "traffico autoveicolare". Nel comune di Gravina in Puglia non sono presenti centraline di monitoraggio della "Qualità dell'aria" dell'ARPA;
- dal punto di vista del rumore e della salubrità si evidenzia la mancanza di informazioni circa le tipologie di attività produttive presenti a breve distanza dal comparto C3.2 Salsa 1, nell'area PIP e nella zona industriale rispettivamente vicine ai comparti C3.4 Giulianello e C3.5 Jazzo dei preti, nonché le analisi condotte nell'ambito della stesura del piano di zonizzazione acustica comunale, con particolare riferimento ai comparti adiacenti alla ferrovia e alle strade ad alto scorrimento;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Gravina in Puglia ha registrato nel 2015 una produzione di RSU circa 370 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 7,15%. *"Lo stato attuale dei servizi di raccolta dei rifiuti è fortemente carente e prevede un sistema di raccolte stradali che hanno determinato, negli anni, scarsi risultati nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata"* (RAP, pag.73);
- *"dalla lettura del catasto delle attività estrattive si denotano, oltre le aree a regime, la localizzazione di molte aree sede di cave dismesse che presentano la necessità di opere di bonifica e di ripristino morfologico"* (RAP, pag. 50), in particolare in relazione alle cave presenti nelle aree C3.2 e C3.3 in località "Salsa" si precisa che *"ciò crea certamente dei problemi per l'urbanizzazione dell'area a causa di salti morfologici e di una eventuale bonifica necessaria per migliorare la salubrità del comparto"* (Relazione di fattibilità urbanistica, pag. 45). A tal proposito inoltre si rileva che dagli atti non è specificato se sono in atto procedimenti di cui all'art. 242 e ss. del D. Lgs. 152/06 e smi e/o se per queste esistono già *Progetti di recupero ambientale o di ripristino* e, nel caso, quale destinazione finale è prevista per le stesse;
- relativamente alla presenza del tratturo si segnala che *"Nell'area del comparto C3.4 in località Giulianello" l'Area di pertinenza dello stesso (di 111,00 mt) "è in parte già compromessa da costruzioni che insistono sia nella superficie dell'Area di Pertinenza, sia in quella dell'area di rispetto di 5 mt con vincolo di in edificabilità" che "nell'area a nord est del tratto in località Giulianello, interrompono bruscamente la continuità della visuale aperta offerta al visitatore che arriva a Gravina percorrendo la SP27."* (RAP; pag.52-53)
- relativamente alla *"presenza di numerosi edifici già realizzati"* nei comparti C3.2, C3.3 e C3.4, di cui nella stessa documentazione si dichiara dubbia la loro legittimità (Relazione di fattibilità urbanistica, pag. 21, 23 e 35), non sono evidenziate le eventuali valutazioni ambientali già acquisite (Vinca e Via ove dovute), e nel caso il rispetto delle prescrizioni impartite. A questo si aggiunge anche l'assenza di informazioni circa l'assolvimento delle procedure di VAS per la Variante al PRG che suddivide il comparto C3.4 Giulianello in tre sub comparti (A, B e C) approvata con D.C.C. n. 41 del 27/12/2013.

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si precisa preventivamente che *“la variante interviene su piccole porzioni territoriali che per localizzazione e superficie non impattano negativamente sul contesto urbano ed ambientale in quanto già investite dal processo di antropizzazione”* (RAP, pag. 78).

In particolare, per quanto riguarda le varie componenti ambientali, nel RAP si specifica quanto di seguito:

- Aria: la variante in oggetto *“non dovrebbe modificare sostanzialmente le caratteristiche della zona né tantomeno della classificazione del comune”* (RAP, pag. 55).
- Acqua: *“La variante non produrrà un aumento di A.E. che comunque in ogni caso sarebbe assorbito dal previsto potenziamento del depuratore stesso”* (RAP, pag. 59).
- Suolo: *“la variante non altera ulteriormente gli equilibri delle coperture del suolo ma anzi potrebbe permettere un adeguamento e sistemazione di aree comunque compromesse”* (RAP, pag. 63); in particolare *“la variante comporterà dei semplici spostamenti di volumi edificati su aree già compromesse, agendo in conformità alla tutela dei beni ambientali adiacenti mediante adeguata localizzazione delle aree verde a standard e soprattutto riproponendo piani di risanamento delle aree morfologicamente compromesse delle cave dismesse o in fase di disattivazione. Per questo motivo si ritiene che la variante non produca impatti di rilevante significato ma anzi operi con potenzialità benefiche di risanamento e ricucitura del territorio”* (RAP, pag. 78).
- Rifiuti: *“è plausibile ipotizzare che non ci sia nessun cambiamento a livello di quantità dei rifiuti urbani poiché lo spostamento delle cubature residenziali non produrrà aumento di abitanti”* (RAP, pag. 75).
- Rumore: *“L'area di intervento ricade idealmente nella classe II relativa ad aree urbane prevalentemente residenziali. La variante non comporta delle modifiche sostanziali delle destinazioni d'uso del territorio e non comporta la creazione di edifici e/o impianti che possano modificare il tipo di emissioni relative alla classe né tantomeno le caratteristiche della classe di appartenenza”* (RAP, pag. 77).
- Paesaggio: *“la variante, operando in totale conformità del PPTR e del PCT, presenta particolare attenzione della tutela dei beni, e delle loro aree di rispetto, sia ambientali e paesaggistici che storico-culturali e quindi si ritiene che non produca impatto”* (RAP, pag. 78).
- Natura e biodiversità: *“le aree sono anche adiacenti o comprendono aree naturali che comunque risultano accerchiate da zone antropizzate e da cave ora dismesse o abbandonate e infrastrutture di vario genere a testimonianza dell'elevato grado di antropizzazione raggiunto”* (RAP, pag. 79).

Inoltre nella stessa RAP si precisa che *“Non si prevedono di conseguenza delle specifiche mitigazioni se non eventualmente di usare degli accorgimenti in fase di piano attuativo col fine di rispettare e rendere operative le direttive del PCT e del PPTR integrando i beni tutelati, sia ambientali sia storico-culturali che percettivi, con il contesto urbano e rurale”* (RAP, pag. 79).

Ciò nonostante, data la natura degli interventi e la loro localizzazione, non sono escludibili gli impatti legati all'impermeabilizzazione del suolo (utilizzando gli indici proposti e i calcoli riportati nella Relazione di fattibilità urbanistica si può presumere che la variante potrebbe determinare un consumo di suolo pari a circa 4 ha per le aree di sedime degli edifici e circa 8 ha per gli standard, ovvero per le strade e i servizi) e all'interferenza con le connessioni ecologiche, ma anche ai flussi di materia e di energia necessari alla realizzazione e al funzionamento delle nuove edificazioni.

Relativamente al consumo di suolo, tanto più che la Variante proposta interviene in un territorio già antropizzato, si rileva che nel RAP e negli elaborati della Variante si considerano i comparti C3.2, C3.3 e C3.4 *“come se fossero completamente liberi”*, non evidenziando il consumo di suolo al netto di quanto già occupato/compromesso (legittimamente o meno) dagli edifici esistenti. Analoghe considerazioni valgono anche per le volumetrie realizzabili e per gli abitanti insediabili, posto che *“Tali edifici, se realizzati legittimamente, potrebbero assorbire parte della cubatura relativi ai sub comparti”*.

4 VALUTAZIONE D'INCIDENZA DELLA VARIANTE

Si rappresenta preliminarmente che ai sensi della sentenza del 9.3.2011 n. 9308 della Corte di Cassazione penale sezione III (a conferma di altre espressioni affini anche comunitarie) *“deve escludersi [...] proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere vanificherebbe lo scopo della particolare procedura che [...] è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali [...] e quello di sviluppo del territorio”*, pertanto la presente valutazione di incidenza, avendo carattere preventivo, si riferisce esclusivamente alle opere a farsi in attuazione della proposta di Variante urbanistica di che trattasi, ferma restando la necessità di sottoporre i successivi piani attuativi e le singole opere ad ulteriori Valutazioni d'incidenza.

Le aree oggetto d'intervento sono ricomprese, fatta eccezione per i sub comparti A e B (pari a mq 26.100) della zona C3.4 Giulianello e il sub comparto 1 (pari a 27.340 mq) della Zona C3.5 Jazzo dei Preti, nel perimetro del SIC/ZPS *“Murgia Alta”*, cod. IT9120007, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class	Cover
N08	20.0 %
N18	15.0 %
N09	65.0 %
Total	100 %

Other Site Characteristics

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcareo cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. Il bioclimate è submediterraneo.

4.2 Quality and importance

Subregione fortemente caratterizzata dall'ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E' una delle aree substeppeiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell'area è particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell'avifauna nidificante sono state censite circa 90 specie, numero che pone quest'area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di *Quercus pubescens* spesso accompagnate da *Fraxinus ornus*. Rare *Quercus cerris* e *Q. frainetto*.

Precisando ulteriormente che il sub comparto 1 di Jazzo dei Preti (sub comparto 1 di C3.5) e i sub comparti A e B di Giulianello (sub comparti A e B di C3.4) sono esterni, ancorché attigui, al perimetro del sito di Rete Natura 2000, e che, pertanto, non tutte le aree oggetto della variante di cui trattasi ricadono interamente nel SIC/ZPS *“Murgia Alta”*, occorre tuttavia rilevare, sin da subito, che, a fronte delle peculiarità ambientali del Comune di Gravina in Puglia, con particolare riferimento proprio alle zone di interfaccia urbano - rurale, appare quanto mai superficiale e generica l'analisi condotta dal proponente sia in sede di Valutazione di Incidenza - screening, datata maggio 2016, che in sede di integrazioni della medesima, datate luglio 2016.

Le aree periurbane del Comune di Gravina, infatti, a differenza di quanto sostenuto nelle suddette relazioni, sono connotate da una grande importanza ecologico - ambientale, in quanto la presenza, spesso in forma relittuale, di superfici naturali e/o incolte, tra cui, a nord - est, in località Spinazzola, del bosco comunale, in continuità con la vegetazione della lama del torrente *“Gravina”*, e a sud, in località Salsa, delle cave dismesse a cui si alternano lembi di campagna coltivata, in prevalenza frutteti e oliveti, garantisce un rilevante elemento naturale di raccordo e transizione tra il centro storico, dove notoriamente nidifica il Grillaio (*Falco naumanni*), specie considerata prioritaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, e la campagna circostante, costituendo essa

stessa habitat trofico e di nidificazione per un gran numero di uccelli di interesse conservazionistico, tra cui, il Passero solitario (*Monticola solitarius*), che, in particolare, oltre a nidificare all'interno dei centri urbani, o, comunque, in luoghi antropizzati, in campagna, predilige invero le pareti scoscese e le cave di tufo, trovando pertanto nel contesto di cui sopra, l'habitat ideale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare poco condivisibile il giudizio espresso dal proponente, secondo cui *"le modifiche indotte dalla variante ossia il trasferimento di cubatura residenziale da un comparto agli altri si esplicano in aree già compromesse senza un apprezzabile grado di naturalità"* e *"le finalità di questa variante ... omissis... in una certa maniera produrranno degli effetti positivi di tutela dell'habitat e del territorio esterno alla città"* (cfr: pag. 28, elab. "Valutazione di Incidenza - screening").

Anche la necessità di intervenire con un'eventuale bonifica, *"ossia quelle operazioni di risanamento del fondo scavo e delle pareti abbinati a ripristino e recupero del sito per una futura fruizione ed utili"* (pag. 17, elab. "Integrazioni alla Valutazione di Incidenza: Screening"), che il proponente prospetta, ancorché in fase di progettazione attuativa, per le cave dismesse da tempo e ricomprese nei comparti Salsa 1 e Salsa 2, non appare sostenibile, in quanto l'esigenza di rendere "fruibili" ed "utili" (urbanisticamente?) tali cave mal si concilia con quella di mirare, piuttosto, alla conservazione delle attività agricole tradizionali che ivi si svolgono, come nel caso della cava dismessa in località Salsa 1, od alla loro rinaturalizzazione, meglio se attraverso la ricostituzione di un ambiente naturale che ospita la massima variabilità di organismi vegetali, come nel caso della cava dismessa in località Salsa 2.

Occorre altresì considerare che sebbene la presente variante *"ha solo trasferito la cubatura dalla Zona C1 Jazzo dei Preti ad alcune Zone C3 senza aumento complessivo della cubatura prevista"* (pag. 14, elab. "Integrazioni alla Valutazione di Incidenza: Screening"), è pur vero che detto trasferimento coinvolge zone individuate con destinazione d'uso C3 da un PRG, adottato con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 16/01/1990 e successivamente approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3515 del 20/06/1994, mai sottoposto a valutazione d'incidenza in quanto all'epoca non prevista.

Tutto ciò premesso, considerato che la presente variante non è stata sufficientemente contestualizzata né compiutamente valutata, specie in riferimento all'individuazione delle potenziali implicazioni sugli habitat limitrofi e sugli habitat di specie ivi presenti, in base al principio di precauzione, non è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario.

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non essendo il piano in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, e valutando che possano sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, si ritiene pertanto necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

CONCLUSIONI

La pianificazione proposta dall'amministrazione comunale precedente di fatto conferma le scelte intraprese nel PRG utilizzando in sostanza alcune volumetrie destinate all'edilizia residenziale, che altrimenti non potrebbero essere realizzate nelle aree previste dallo stesso strumento per varie ragioni di natura tecnica ed economica. In particolare si prevede di ricollocare le stesse in aree già destinate all'edificazione e oggi in parte già antropizzate. Inoltre la stessa variante, con la suddivisione dei comparti, introduce "semplificazioni urbanistiche" finalizzate a risolvere l'insorgere dell'edificazione spontanea e, con l'obbligo per i lottizzanti di destinare il 50% delle volumetrie all'edilizia economica e popolare, solleva il comune da tale onere.

La Variante proposta, che peraltro distribuisce i carichi e le pressioni antropiche derivanti da tali volumetrie su aree in diversi punti del territorio comunale in continuità con il tessuto urbano esistente, appare coerente con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, richiedendo, al limite, integrazioni necessarie alla progettazione sostenibile degli edifici.

Tuttavia, gli ambiti in oggetto, pur essendo adiacenti al contesto cittadino e di fatto antropizzati, presentano tratti seminaturali, che potrebbero essere importanti per l'attività trofica e riproduttiva di alcune specie protette (si veda a tal proposito la Valutazione d'incidenza sopra riportata). Si nota difatti nelle aree in oggetto un mosaico di aree residenziali, industriali ed artigianali ed infrastrutture, dovute per la maggior parte alla crescente urbanizzazione, probabilmente anche abusiva, ma anche orti, frutteti, aree incolte e boschetti che in alcuni casi hanno di fatto "ricolonizzato" aree in cui le attività antropiche sono state dismesse e/o abbandonate (vedasi ad esempio le cave).

Giova evidenziare inoltre che alcune di queste peculiarità sono elementi già sottoposti a tutela e che, come evidenziato dalla stessa Relazione di fattibilità urbanistica, potrebbero rendere difficile, se non impraticabile in alcuni comparti, l'edificazione e le urbanizzazioni previste.

In generale quindi il contesto ambientale presenta caratteristiche di valore derivanti da:

- il ruolo biologico ed ecosistemico dei relitti di naturalità e da connessioni ecologiche (riconosciute dal PPTR) che sono maggiormente importanti in quanto ricadenti nel SIC e nell'IBA;
- la tipicità e il valore paesaggistico, storico e testimoniale, così come evidenziato dalle forme di tutela paesaggistica a diversi livelli istituzionali.

Pertanto, in tale fase non è possibile escludere che l'edificazione, prevista dal PRG e/o quella proposta, potrebbe in qualche modo "comprimere/pressare" tali lembi sottraendo suddette risorse o impedendo/disturbando la loro utilità "ecologica" ai fini di conservazione delle specie o di mantenimento della biodiversità o, più in generale, del miglioramento del clima urbano.

Inoltre il livello di dettaglio delle informazioni fornite nel RAP non è sufficiente a superare un certo grado di *incertezza* relativamente al livello di rilevanza delle criticità sopra richiamate, che renderebbero probabilmente le aree inospitali o addirittura insalubri o a rischio per l'insediamento degli abitanti previsti (ad esempio a causa al rumore, alla qualità dell'aria, alle contaminazioni del suolo e delle acque, del rischio di inondazione, ecc.). Si consideri inoltre che la stessa edificazione potrebbe anche *cumularsi*, quale ulteriore pregiudizio ambientale, a mancate pregresse valutazioni ambientali degli edifici già realizzati, ove dovute.

Infine, si ritiene che tali problematiche non possano essere efficacemente affrontate e valutate in sede di pianificazione attuativa, attesa la natura, le modeste dimensioni e la distribuzione "a macchia di leopardo" della stessa. Pertanto, al fine di garantire la massima efficacia degli obiettivi della Valutazione ambientale strategica ed orientare al meglio la scelta dell'Amministrazione comunale, si ritiene di dover avviare nell'ambito dell'iter di formazione della Variante di che trattasi, una valutazione più attenta alle peculiarità e alle criticità evidenziate, tentando di valorizzare il ruolo della "*campagna urbanizzata*", la sua funzione tampone e di connessione ecologica con le aree naturali presenti nelle vicinanze, e assicurare l'equilibrio degli stessi elementi e rendere più armonioso, anche dal punto di vista ambientale, lo sviluppo urbanistico del territorio in oggetto.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG per le zone di espansione si tipo "C" comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.,

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 9, comma 10 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, alle seguenti condizioni:

- gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno tenere conto di tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento e dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. In particolare sia data particolare evidenza:
 - degli esiti delle valutazioni ambientali (VAS, Vinca e Via, ove dovute) per la realizzazione dei “*numerosi edifici*” presenti nei comparti in oggetto e per l’approvazione delle Varianti urbanistiche;
 - delle presunte situazioni di inquinamento o di potenziale inquinamento delle cave abbandonate e/o dismesse, degli eventuali esiti dei procedimenti di cui all’art. 242 e ss. del D. Lgs. 152/06 e smi e/o dell’eventuale esistenza di *Progetti di recupero ambientale o di ripristino* e, nel caso, della destinazione d’uso finale prevista;
 - delle situazioni di pericolosità idraulica in relazione alla presenza dei corsi d’acqua evidenziati dalla Carta dell’IGM (scala 1:25.000);
 - della reale fattibilità edificatoria (edifici e urbanizzazioni) alla luce dei suddetti approfondimenti,
 - della volontà dell’Amministrazione in merito agli edifici/opere già realizzati in difetto di Vinca, ove dovuta, posto che “*la Valutazione d’incidenza prevista dal DPR 8/9/1997 n. 357 per gli interventi da eseguirsi nella zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) ...omissis... deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio, del quale costituisce requisito di efficacia*” (sentenza del 9.3.2011 n. 9308 della Corte di Cassazione penale sezione III).
- gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno essere messi a disposizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi, dei già sentiti nella fase di consultazione di cui sopra.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **assoggettare la “Variante al PRG per le zone di espansione si tipo “C”** nel Comune di Gravina in Puglia alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm. ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;

- di **richiedere per la “Variante al PRG per le zone di espansione si tipo “C”** nel Comune di Gravina in Puglia l’attivazione della procedura di valutazione appropriata;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
- permette all’autorità procedente di avviare direttamente la redazione del Rapporto Ambientale di cui all’art. 10 della L.R. 44/2014, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza;
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione d’incidenza (fase 1 “livello screening”) della Variante in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi in attuazione della proposta di Variante urbanistica di che trattasi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di **notificare** il presente provvedimento:
- all’ Autorità procedente – **Comune di Gravina in Puglia;**
 - **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Sezione regionale Urbanistica e alla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - all’Autorità di Bacino della Basilicata;
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio